

CONVENZIONE

TRA

- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE di MILANO con sede a Milano in Via Ripamonti, 85,**
- **il COMUNE di SEREGNO, con sede a Seregno in Piazza Martiri della Libertà n. 1,**
- **L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. RODARI" di SEREGNO, con sede a Seregno in Via Pacini n. 71,**

PER

IL FUNZIONAMENTO DELLA "SCUOLA PRIMARIA" PER MINORI CON DISABILITA' FISIO-PSICHICHE GRAVI, ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. RODARI" DI SEREGNO;

VISTA la normativa di seguito indicata:

Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 *"Norme in materia di scuole aventi particolari finalità" art. 1;*

Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 *"Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382.";*

Legge 4 agosto 1977, n. 517 *"Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico";*

Legge 23 dicembre 1978, n. 833 *"Istituzione del servizio sanitario nazionale";*

Legge Regionale della Lombardia 20 marzo 1980, n. 31 *"Diritto allo studio - Norme di attuazione" e successive modificazioni;*

Legge Regionale della Lombardia 7 gennaio 1986, n. 1 *"Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia";*

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modifiche ed integrazioni;*

Decreto Ministeriale 9 luglio 1992, *"Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi dell'art. 13 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104 sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";*

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 *"Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione";*

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" art. 139;*

D.M. 24 luglio 1998, n. 331 *"Modalità per la formazione delle classi e degli organici";*

Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 *"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.";*

Legge 10 marzo 2000, n. 62 *"Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.";*

Legge 22 marzo 2000, n. 69 *"Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap";*

Legge 8 novembre 2000, n. 328 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" art. 14;*

Decreto Ministeriale n. 201/2000 *"Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124";*

Direttiva 15 maggio 2002, n. 53 *"Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi", ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n.440";*

Legge 28 marzo 2003, n. 53 *"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";*

Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 *"Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";*

Legge Regionale della Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 *"Governo della rete degli interventi e dei servizi alla Persona in ambito sociale e socio-sanitario";*

CCNL comparto Scuola, vigente;

DPCM 23 febbraio 2006, n. 185 *"Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7, della legge 27.12.2002 n. 289";*

Delibera Regionale n. VIII/3449 del 7/11/2006 *"Determinazioni sull'accertamento per l'individuazione dell'alunno con handicap, ai fini dell'integrazione scolastica (DPCM 23/2/2006, n. 185);*

Delibera Regionale 4 agosto 2011 - n. IX/2185 *"Determinazioni in ordine al processo di individuazione e accompagnamento dell'alunno con disabilità ai fini dell'integrazione scolastica";*

RICHIAMATO altresì l' "Atto **di intesa per l' integrazione scolastica degli alunni con disabilità 2010-2015**", approvato dall' Ambito Territoriale di Seregno con Delibera G.C. n. 271 del 9/11/2010;

L'anno duemilaundici , il giorno 26 del mese di ottobre in Seregno, nel Palazzo del Comune di Seregno tra i Sigg.:

- **Dott. Luca Volontè**, Dirigente UFFICIO VI (Personale della scuola) –USR LOMBARDIA nato a Brescia il 06.05.1968 domiciliato per la carica presso la sede dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DI MILANO (C.F.80099830152), che rappresenta;
- **Dott. Carlo Santambrogio**, Dirigente dell'Area Servizi alla Persona, nato a Desio (MB) il 23.08.1952, domiciliato per la carica presso la sede del COMUNE DI SEREGNO (C.F. 00870790151 - P.I. 00698490968), che rappresenta;
- **Dott.ssa Rossana Spreafico**, Dirigente Scolastico, nata a Desio (MB) il 16.11.1957, domiciliata per la carica presso la sede dell'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. RODARI" DI SEREGNO, (C.F.83051390157), che rappresenta;

che dichiarano, ciascuno, di agire esclusivamente in nome e per conto dell' Ente che rappresentano;

PREMESSO CHE

- a) da anni è in funzione nel territorio comunale di Seregno una **Scuola Primaria**, ora annessa all'Istituto Comprensivo Statale "G. Rodari", **riservata ad alunni affetti da gravi minorazioni fisiche e/o neuropsichiche e/o sensoriali da qualunque causa dipendenti, che possono pregiudicare l'inserimento ed una efficace integrazione nelle scuole/classi comuni**;
- b) nell'ambito delle classi della "Scuola Primaria per alunni con gravi disabilità" sono erogate prestazioni dirette a promuovere il benessere dei minori finalizzate all'autodeterminazione e ad orientare il progetto di vita adulta attraverso l'attivazione di risorse umane e sociali, anche avvalendosi di un significativo lavoro di rete ed in armonia con le norme sull'istruzione obbligatoria e con quelle dell'integrazione scolastica, ai sensi della legge quadro 5/2/1992 n. 104 (art. 12,13,18) sull'integrazione dei soggetti con disabilità grave e/o complessa;
- c) la "Scuola Primaria per alunni con gravi disabilità" è strutturalmente ubicata in un padiglione dell'edificio della Scuola Primaria "G. Rodari" di Seregno, sita in Via Pacini n.71, dotata di ogni attrezzatura e caratteristica prevista dalle vigenti normative regionali, appositamente creata

per offrire una modularità di spazi e favorire una particolare flessibilità organizzativa e didattica;

- d) la Scuola accoglie minori con gravi disabilità provenienti da diversi Comuni che non sono in grado di offrire analogo servizio ai propri cittadini che ne hanno necessità e diritto;

RILEVATO

- che la “Scuola Primaria per alunni con gravi disabilità” è soggetto consolidato e riconosciuto nella comunità di Seregno come unità di offerta educativa, caratterizzata da un elevato grado di professionalità e qualità, rispondente, con interventi qualificati, ai bisogni specifici degli utenti disabili e delle loro famiglie;
- che la piena realizzazione degli obiettivi declinati al punto b) delle premesse è possibile solo con la necessaria sinergia fra i soggetti coinvolti, chiamati a garantire funzionalità ed efficacia delle prestazioni, ciascuno per le proprie competenze e con le proprie risorse economiche e materiali, come stabilito dal legislatore nazionale e regionale;
- che, a tal fine, risulta opportuno sottoscrivere il presente accordo per dare continuità all’azione educativa e realizzare l’effettiva complementarietà degli interventi di sostegno per l’integrazione scolastica e per lo sviluppo/mantenimento delle autonomie di base;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

1. La “SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI CON GRAVI DISABILITA’”, annessa alla Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Rodari” di Seregno con sede in Via Pacini n. 71, in considerazione degli spazi appositamente destinati, può accogliere fino ad un massimo di n. 30 (trenta) alunni in situazione di disabilità grave, organizzati, di norma, in n. 10 (dieci) classi a tempo pieno.
2. Le classi/pluriclassi frequentate da alunni con gravi disabilità, sul piano didattico-funzionale sono parte integrante dell’Istituto Scolastico, cui compete, nell’ambito dell’autonomia sancita dalla Legge 15/3/1997 n. 59 e dall’art. 21 del Decreto Legislativo n. 112 del 31/3/1998, la definizione della propria identità organizzativa (definizione

dell'organigramma interno che contemplici ruoli e competenze, calendario scolastico, orario delle lezioni, di ingresso ed uscita degli alunni ed eventuali autorizzazioni in deroga, nonché ogni altra funzione tecnica ed amministrativa attribuita da leggi e regolamenti), come esplicitato negli atti formali (Piano dell'offerta Formativa, Carta dei Servizi, Regolamento di Istituto) qui integralmente richiamati.

3. Sono altresì integralmente qui richiamate tutte le forme collaborative già esplicitate in specifiche convenzioni e/o protocolli sottoscritti tra gli Enti firmatari, nelle parti attinenti o pertinenti alle problematiche oggetto del presente accordo.
4. Il Comune di Seregno, per la piena realizzazione del presente accordo, si avvale della propria struttura organizzativa, declinando le diverse competenze tra i vari settori, attualmente ripartite come segue:
 - a) **Area Servizi alla Persona – Servizio Minori**, competente ad assicurare le risorse umane e strumentali individuate al successivo art. 9, nonché i rapporti amministrativi derivanti dal presente accordo con l'Istituto Comprensivo e verso i Comuni terzi.
 - b) **Area delle politiche educative e culturali – Servizio Scuola**, competente per l'organizzazione e la gestione del servizio di ristorazione scolastica e dei servizi collaterali e per quanto derivante dall'applicazione del Diritto allo Studio non espressamente codificata dal presente accordo;
 - c) **Area Lavori Pubblici – Servizio Manutenzioni**, competente per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e sue pertinenze, per gli impianti, le relative utenze e per gli arredi.

Art. 3

1. La “Scuola primaria per alunni con gravi disabilità” utilizza per la realizzazione delle proprie attività, gli spazi evidenziati nell'Allegato A) “Planimetria” del presente atto, parte integrante e sostanziale, articolata in:
 - Aule didattiche
 - Aule-laboratorio
 - Servizi igienici
 - Refettorio

- Uffici amministrativi
 - Locali disimpegno - deposito – spogliatoio.
2. Gli ambienti sono strutturati e/o adeguati a cura del Comune di Seregno agli standard previsti dalle norme vigenti in materia edilizia, igiene e sicurezza.
 3. Gli spazi destinati alle attività didattiche e complementari (progetti specifici: es. psicomotricità, musicoterapia, ecc.) sono dotati di arredi ed attrezzature realizzate con materiali idonei alla tipologia di utenza.
 4. Al Comune di Seregno spettano tutti gli oneri relativi all’assolvimento delle norme previste dalla normativa di cui al D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, rispetto alla efficienza, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura. Il Comune stipula idonei contratti di assicurazione per la responsabilità civile e per rischi contro incendio di fabbricati. Il Dirigente Scolastico nella sua veste di Datore di Lavoro è responsabile degli adempimenti di propria competenza, previsti dalla normativa citata.
 5. Sono altresì di competenza del Comune di Seregno gli oneri relativi all’allacciamento, manutenzione e gestione degli impianti di riscaldamento, elettrici, idraulici nonché il pagamento dei relativi consumi, direttamente o per il tramite della scuola previo trasferimento di un fondo adeguato;
 6. Sono compresi tra i consumi a carico del Comune quelli relativi alle utenze telefoniche per i servizi amministrativi e/o finalizzate all’attività didattica, E’ compito dell’Istituto Comprensivo assicurare il principio della buona amministrazione con il corretto utilizzo di tali utenze, allo scopo di ridurre i costi di gestione e di evitarne un utilizzo improprio.

Art. 4

1. La frequenza alle classi della “Scuola Primaria per alunni con gravi disabilità” è garantita di norma per 9 (nove) anni e/o fino al compimento del sedicesimo anno di età, ai sensi della vigente normativa.
2. L’accesso ai posti disponibili avviene mediante presentazione di formale domanda di iscrizione alla “Scuola Primaria per alunni con gravi disabilità” da parte dell’esercente la potestà genitoriale del minore, cui fa seguito la formulazione di specifica graduatoria redatta dall’Istituzione Scolastica, con precedenza agli alunni residenti a Seregno.

3. L' iter scolastico e formativo è fondato sulla redazione annuale del P.E.I. (piano educativo individualizzato), redatto ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. del 24.02.1994, alla cui stesura collaborano i docenti, il coordinatore, gli specialisti, i genitori dell'alunno disabile.

Art. 5

1. Le parti riconoscono che le funzioni necessarie al corretto funzionamento della “Scuola Primaria per alunni con gravi disabilità” si sostanziano nei seguenti servizi fondamentali:

- Docenza
- Pulizia degli ambienti
- Interventi socio-assistenziali integrativi, ad-personam

Al fine di garantire gli **standards minimi di funzionamento**, la dimensione di tali servizi/funzioni **sarà definita annualmente in relazione al numero degli alunni disabili iscritti.**

2. Le risorse, umane, strumentali e finanziarie destinate dall'USP e dal Comune di Seregno alla “Scuola Primaria per alunni con gravi disabilità” sono gestite dal Dirigente Scolastico con spirito di integrazione, secondo criteri di flessibilità, efficienza ed efficacia.
3. Durante la frequenza scolastica, al personale docente farà capo la responsabilità degli utenti. Oltre alla normale copertura assicurativa per infortuni, l'Istituzione Scolastica potrà stipulare polizze integrative aggiuntive i cui oneri saranno a carico dei genitori degli utenti.
4. Le parti evidenziano altresì l'importanza delle famiglie: si riconosce ai genitori degli alunni della “Scuola Primaria per alunni con gravi disabilità”, il ruolo attivo nella progettazione, nel concordare e definire gli obiettivi del programma di intervento, nel realizzare la continuità e la complementarietà del lavoro scuola/famiglia ed ogni altra attività sinergica finalizzata al benessere psico-fisico dei loro figli.

Art. 6

1. L'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano provvede ad assegnare all'Istituto Comprensivo Statale "G. Rodari" di Seregno con riferimento specifico alle sezioni per alunni con gravi disabilità, un organico funzionale costituito da **personale docente e personale ATA. Il numero totale delle classi è definito sulla base del numero complessivo degli alunni. L'organico del personale docente è assegnato sulla base delle condizioni di gravità degli alunni e delle motivate necessità rappresentate dalla Scuola e, comunque, nell'ambito della disponibilità di organico a livello provinciale.**
2. Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "G. Rodari", annualmente, comunica all'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano il numero degli alunni che hanno presentato domanda di iscrizione alla "Scuola Primaria per alunni con gravi disabilità", proponendo il numero delle classi da attivare nel rispetto del numero complessivo già definito.
3. Verranno assegnati alla "Scuola Primaria per alunni con gravi disabilità" insegnanti con contratto a tempo indeterminato e determinato, in possesso, se possibile, del prescritto titolo di specializzazione e comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia.
4. Nel rispetto delle norme contrattuali definite a livello nazionale, il Dirigente invita i docenti alla partecipazione di iniziative di formazione destinate ai docenti privi di titolo di specializzazione e senza esperienza nel settore della disabilità.
5. Gli insegnanti svolgono la loro attività in piena coesione con l'azione educativa dell'Istituto, in collaborazione con l'attività svolta dai servizi specialistici e dalle Aziende Ospedaliere di riferimento dei singoli alunni disabili e partecipano alle riunioni con gli esperti sanitari.
6. L'orario di servizi dei docenti è definito dalla Legge 5/6/1990 n. 148 e dai successivi contratti di lavoro. Tra le attività connesse con il funzionamento della scuola di cui il III comma dell'art. 14 del D.P.R. 23/8/1988 n. 399 e del C.C.N.L. vigente rientrano gli impegni derivanti dalle esigenze di raccordo con gli operatori sanitari.

Art. 7

1. L'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano procede ad eventuali, contenuti incrementi del personale ATA (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici) sulla base della richiesta annuale formulata dal Dirigente Scolastico, opportunamente motivata.

Art. 8

1. I finanziamenti assegnati da parte del Ministero della Pubblica Istruzione all'Istituto Scolastico, costituiscono risorse finanziarie per l'acquisto di sussidi didattici e di materiale di consumo occorrenti allo specifico funzionamento della Scuola.
2. Le attrezzature e i sussidi didattici di cui sopra costituiscono dotazione della scuola e restano di proprietà dell'Istituto Scolastico.
3. Le risorse finanziarie assegnate ai Centri Risorse Territoriali per l'Handicap sono destinate, con criteri definiti dagli organismi preposti operanti nei CTRH, anche alla "Scuola Primaria per alunni con gravi disabilità".

Art. 9

1. Il Comune di Seregno garantisce, alla "Scuola Primaria per alunni con gravi disabilità", indipendentemente dalla provenienza territoriale degli alunni destinatari, il "Servizio Integrativo di assistenza ad personam" necessario alla realizzazione del P.E.I.. Il servizio è assicurato mediante personale Ausiliario Socio-Assistenziale (ASA) nella misura di un operatore a tempo pieno ogni cinque alunni con i compiti di cui all'Allegato B) ed articolato in modo da dare piena copertura assistenziale nell'orario di funzionamento delle lezioni.
2. Il Servizio Integrativo si avvale altresì della supervisione tecnica da parte di personale in possesso di idonei requisiti (laurea in psicologia od equipollente) con funzioni anche di coordinamento, come meglio descritte nell'Allegato B) del presente atto, della cui collaborazione tecnica e organizzativa si avvale il Dirigente scolastico, per almeno 24 ore settimanali.
3. Il Comune di Seregno, nell'ambito del Diritto allo Studio riconosce altresì per la realizzazione delle attività complementari rivolte agli alunni della "Scuola Primaria per alunni con gravi disabilità", una quota annua minima quantificata in €700,00.= per minore

iscritto, con obbligo di rendiconto, erogata dall'Area Servizi alla Persona del Comune di Seregno.

4. Per garantire omogeneità ed efficacia delle prestazioni, gli oneri necessari a garantire il corretto funzionamento della "Scuola Primaria per alunni con gravi disabilità" sono assunti in via anticipata dal Comune di Seregno anche per gli alunni provenienti da Comuni diversi, come specificato al successivo articolo 11.
5. Ulteriori e specifici interventi di sostegno (educativo, assistenziale, assistenza specialistica) eventualmente previste dal P.E.I sulla base della diagnosi funzionale per un singolo alunno, dovranno essere attivati e finanziati dal Comune di residenza dell'utente stesso, in raccordo con il Dirigente Scolastico.
6. L'acquisto di specifici ausili, attrezzature o arredi finalizzati ad uso personale ed esclusivo del singolo utente sono altresì da intendersi a carico del Comune di residenza dell'utente stesso o della famiglia se finanziabili da specifici Bandi per l'erogazione di contributi a carico dei fondi nazionali e/o regionali.

Art. 10

1. L'ammissione degli alunni alla "Scuola Primaria per alunni con gravi disabilità" è subordinata all'impegno formale da parte del Comune di Residenza dell'alunno al rimborso al Comune di Seregno degli oneri sostenuti per garantire il funzionamento della stessa, mediante stipula di apposita convenzione con il Comune di Seregno, con le modalità previste al successivo articolo 11.
2. Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo, in forza del presente accordo, informerà le famiglie dei richiedenti l'iscrizione, della documentazione richiesta e delle procedure previste, e procederà all'iscrizione dell'alunno proveniente da altro Comune dopo aver acquisito agli atti l'impegno formale all'assunzione degli oneri di cui al precedente comma.
3. Al termine delle iscrizioni, il Dirigente Scolastico formula la graduatoria e ne dà comunicazione al competente ufficio comunale per l'attivazione da parte di quest'ultimo dei conseguenti atti formali.

Art. 11

1. Compete al Comune di Seregno la stipula delle Convenzioni di cui all'art. 10 comma 1 ed ogni altro procedimento amministrativo ad esse collegato.
2. In virtù del suddetto convenzionamento il Comune di Seregno procederà entro il 30 giugno di ciascun anno ad una stima dei costi da attribuirsi per l'anno scolastico successivo con il conseguente riparto degli oneri, quantificati in **base al numero degli iscritti**.
3. Concorrono di norma alla determinazione dell'onere complessivo, le voci di spesa elencate nell'Allegato C) parte integrante e sostanziale del presente atto e quant'altro si ritenga opportuno secondo le attuali modalità organizzative e gestionali.
4. Non concorrono al riparto le seguenti voci di spesa :
 - **Servizio Mensa** fruito dagli alunni: il Comune di Seregno continuerà secondo le attuali modalità organizzative la gestione del servizio di ristorazione scolastica, addebitando ai Comuni di residenza, per i rispettivi utenti, gli oneri relativi all'intero costo sostenuto per l'effettivo numero dei pasti erogati;
 - **Servizio Trasporto** attivato direttamente da ciascun Comune che vi provvede con proprie risorse strumentali e con oneri a proprio carico;
 - **Cedole Librarie:** l'onere, posto a carico dei Comuni di residenza con le modalità che verranno successivamente definite, è convenzionalmente individuato nel maggior importo previsto di anno in anno dai relativi Decreti Ministeriali, al fine di consentire alla "Scuola Primaria per alunni con gravi disabilità" la miglior scelta didattica.

Si conferma in capo a ciascun Comune, la competenza relativa all'eventuale recupero di quote di partecipazione da parte delle famiglie degli alunni, in virtù dei propri regolamenti.

Art. 12

1. Il presente accordo **ha validità per l'anno scolastico 2011/12**.
2. E' istituita una apposita Commissione per il monitoraggio e la verifica dell'applicazione del presente accordo, ai fini del miglior funzionamento della "Scuola Primaria per alunni con gravi disabilità". Detta Commissione è costituita dai rappresentanti degli Enti firmatari, e si riunisce di norma a cadenza annuale.

3. **Le parti firmeranno in calce all'accordo, una dichiarazione in cui saranno registrati il numero massimo degli alunni che potranno essere accolti, il numero effettivo delle classi da attivare e le dotazioni di docenti e personale ATA in organico.**
4. Il Tribunale di Monza è competente per tutte le eventuali controversie ai patti convenuti non diversamente componibili.

Letto, confermato e sottoscritto

f.to Per l'USR
Il Dirigente
Luca Volontè

f.to Per il Comune di Seregno
il Dirigente
Carlo Santambrogio

f.to Per l'Istituto Comprensivo
il Dirigente scolastico
Rossana Spreafico

**DICHIARAZIONE ALLEGATA ALLA CONVENZIONE
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA FREQUENTATA
DA ALUNNI CON GRAVI DISABILITA' FISIO-PSICHICHE**

Si dichiara che, per l'anno scolastico 2011/12, l'organico della scuola Primaria per alunni con gravi disabilità annessa alla Scuola Primaria "G. Rodari" di Seregno cod. mecc. MIEE84801E (I.C.S. "GIANNI RODARI" COD. MECC. MIIC84800C) è il seguente :

n. alunni	n. classi	n. docenti	n. collaboratori scolastici	n. assistenti amministrativi
30	10	20	1	2

f.to Per l'USR
Il Dirigente
Luca Volontè

f.to Per il Comune di Seregno
il Dirigente
Carlo Santambrogio

f.to Per l'Istituto Comprensivo
il Dirigente scolastico
Rossana Spreafico

ALLEGATO B)

DEFINIZIONE DEL “SERVIZIO INTEGRATIVO DI ASSISTENZA AD PERSONAM”

Il servizio dovrà essere espletato mediante l'impiego di personale con la qualifica professionale di **AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE**, in possesso del relativo attestato Regionale A.S.A. conseguito ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale IV/1267 del 28/2/1989.

Funzioni proprie dell'operatore ASA:

- Assistenza diretta alla persona relativamente all'igiene personale;
- Collaborazione nel settore dell'educazione alla salute;
- Collaborazione con le insegnanti durante le attività educative programmate dalla scuola;
- Collaborazione con le insegnanti nella realizzazione di interventi finalizzati a favorire l'autonomia personale e l'autosufficienza (es.somministrazione pasti).

Nell'ambito di dette funzioni, le mansioni prevalenti da svolgere sono le seguenti:

- Accoglienza degli alunni all'arrivo a scuola e accompagnamento nelle relative classi;
- Accompagnamento degli alunni all'uscita dell'edificio scolastico e consegna alle figure di riferimento (genitori, accompagnatori e/o altri soggetti autorizzati dalla famiglia);
- Pulizia e riordino materiale e sussidi didattici;
- Igiene della persona e vestizione;
- Assunzione dei pasti;

inoltre, seguendo le indicazioni dello specialista di riferimento dell'alunno:

- Corretta deambulazione;
- Movimento degli arti invalidi;
- Uso di accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizioni di riposo;
- Uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare, camminare.

Il servizio dovrà prevedere il **COORDINAMENTO PSICO-PEDAGOGICO**. Tale funzione dovrà essere assegnata a persona in possesso di Laurea in Psicologia od equipollente, con esperienza attestata nei servizi rivolti all'Handicap, formativi rispetto all'età evolutiva, e coordinamento e gestione di gruppi di lavoro e/o dinamiche di gruppo.

Funzioni proprie del coordinatore

Il coordinatore supporta la Direzione Didattica nelle azioni di raccordo con gli operatori dei servizi e del territorio e la “Scuola Primaria per alunni con gravi disabilità”, collaborando con il settore competente dell’Amministrazione comunale.

Il coordinatore della “Scuola Primaria per alunni con gravi disabilità”, per i compiti assegnati, è collegato funzionalmente alla Direzione Didattica attenendosi a proposte e delibere degli organismi scolastici e al Servizio Minori del Comune di Seregno per verifiche periodiche. Avrà competenze di coordinamento dell’equipe delle insegnanti relativamente a:

a) Organizzazione del servizio:

- Spazi: (articolazione e strutturazione degli ambienti, in funzione del progetto pedagogico e dei bisogni degli allievi);
- Attività: (in relazione ai progetti e ai piani di lavoro del gruppo-classe);
- Materiali: (scelte di attrezzature e materiali lucidi e didattici);
- Personale: (analisi dei tempi, orari, suddivisione dei compiti);
- Formazione dei gruppi-classe: (gruppi omogenei o eterogenei per età o per disabilità);

b) Progetto educativo:

- individuazione e programmazione degli obiettivi generali e specifici, operando un intervento di sintesi delle indicazioni provenienti dalle équipe specialistiche al fine di garantire un intervento il più possibile personalizzato;
- verifica dei programmi attuati e degli obiettivi generali ed individuali raggiunti, anche ai fini di eventuali dimissioni e successivi inserimenti in altri servizi presenti sul territorio (es. CSE, CDD, casa famiglia, comunità alloggio);

Compito del coordinatore è anche quello di porsi come referente per le famiglie relativamente al progetto educativo al fine della continuità educativa tra ambiente familiare ed ambiente scolastico;

Il coordinatore si propone come referente della “Scuola Primaria per alunni con gravi disabilità” per gli specialisti e Operatori Sociali che abbiano in carico i singoli casi.

Il coordinatore mantiene i rapporti con il territorio, promuovendo e sostituendo la collaborazione con le altre istituzioni che si occupano dell’età evolutiva e della disabilità (Scuola, CDD, ASL, Azienda Ospedaliera, U.O.N.P.I.A, Associazioni e Volontariato ecc..)

ALLEGATO C)

DEFINIZIONE DELLE VOCI DI SPESA CHE CONCORRONO AL PIANO DI RIPARTO ANNUALE DELLA “SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI CON GRAVI DISABILITÀ”.

Annualmente il Comune di Seregno procede alla quantificazione degli oneri sostenuti relativamente alle seguenti voci di spesa:

- valore dell’ammortamento annuo dell’immobile, in quanto bene demaniale in uso alla “Scuola Primaria per alunni con gravi disabilità”, di proprietà del Comune di Seregno: vedi scheda
- valore dell’ammortamento degli arredi e delle attrezzature: costi pari al 10% del valore attuale degli arredi stimato in €54.000,00=;
- manutenzione ordinaria dello stabile, riferibile agli spazi destinati alla “Scuola Primaria per alunni con gravi disabilità”, entità determinata in base ai costi sostenuti e documentati dall’Ufficio Tecnico Comunale
- riscaldamento (consumi ed appalto calore in rapporto alla volumetria -3600mc/19530mc-);
- utenze (energia elettrica in rapporto alla volumetria - 3600mc/19530mc - e acqua in misura fissa di €300,00 per anno);
- spese per attività didattica (incarichi professionali per la realizzazione di specifici progetti e/o attività , materiale di consumo, attrezzature ecc.) nel limite della quota indicata al articolo 9 - comma 5;
- “Servizio Integrativo di Assistenza ad Personam” di cui all’articolo 9 comma 1, ivi compresa la funzione di coordinamento psico-pedagogico indicata al comma 3 del medesimo articolo;
- oneri riflessi per costi di gestione e amministrativi (ivi compresi i costi telefonici) in misura fissa del 5% del totale;
- servizio mensa del personale (al netto dell’eventuale rimborso dal parte del CSA);

SINTESI DELL’ITER E DELLE PROCEDURE

A titolo di acconto il Comune di residenza dell’alunno, per ciascun anno scolastico, verserà:

entro il 31 ottobre	la somma di €4.500,00	1^ acconto
entro il 31 gennaio successivo	la somma di €2.700,00	2^ acconto

Entro il 30 settembre di ogni anno il Comune di Seregno trasmetterà al Comune di residenza dell'alunno:

- a) la rendicontazione dei costi dell'anno scolastico precedente ed il relativo Piano di Riparto in base al numero degli iscritti;
- b) l'entità dell'eventuale conguaglio, da saldarsi entro il successivo 31 dicembre,

All'atto dell'iscrizione (gennaio) l'impegno del Comune di residenza ad assumersi gli oneri qui descritti deve intendersi relativo a quanto previsto da apposita convenzione e, contabilmente all'ultima previsione di spesa disponibile redatta dall'Ufficio Servizi Sociali.

La formalizzazione della relativa convenzione per i nuovi iscritti dovrà comunque avvenire entro il 30 settembre dell'anno scolastico di ingresso.